

Legato in sostituzione di legittima - Condizioni - Difetto di volontà inequivoca del testatore - Legato in conto di legittima - Fattispecie.

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30082 del 19/11/2019 (Rv. 656201 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0551](#), [Cod Civ art 0588](#)